

CODICE DI
AUTODISCIPLINA

4. TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE

Principi

- 4.P.1. Gli amministratori e i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

Criteri applicativi

- 4.C.1. Gli amministratori delegati assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti l'emittente, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

Commento

Gli emittenti, in considerazione della rilevanza dell'informativa tanto per gli investitori quanto per la regolare formazione dei prezzi sui mercati finanziari ove sono quotati, devono dedicare particolare cura alla gestione interna e alla divulgazione delle informazioni che li riguardano, soprattutto quando si tratti di informazioni privilegiate.

Il Comitato raccomanda che, anche in considerazione della valenza positiva di una corretta informazione al mercato, gli emittenti si dotino di una procedura interna per la gestione, in forma sicura e riservata, di queste informazioni. Tale procedura è anche volta ad evitare che la loro divulgazione possa avvenire in forma selettiva (cioè possa essere effettuata prima nei confronti di determinati soggetti, per esempio azionisti, giornalisti o analisti), intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata. Gli amministratori delegati propongono al consiglio di adottare tale procedura e si prendono cura della gestione delle informazioni privilegiate e della loro comunicazione al pubblico.